



Aprire un B & B nelle MARCHE

CON LA NUOVA LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 14 /2/2000, PUBBLICATA SUL B.U.R. N.19 DEL 24/2/2000 È POSSIBILE OFFRIRE, SALTUARIAMENTE, NELLE PROPRIE ABITAZIONI, ALLOGGIO E COLAZIONE AI TURISTI CHE VENGONO A VISITARE LE MARCHE.

LA FORMULA **BED & BREAKFAST**, NATA NEL NORD EUROPA, DOVE È MOLTO DIFFUSA, PERMETTE DI SVOLGERE ATTIVITÀ RICETTIVA IN AMBIENTE FAMILIARE, FORNENDO UN'OSPITALITÀ INFORMALE ED ECONOMICA, FORTEMENTE POLARIZZATA SUL CONTATTO UMANO.

È STATA COSÌ ACCOLTA, ANCHE NELLA NOSTRA REGIONE, LA DOMANDA DA PARTE DI UNA FASCIA CRESCENTE DI ASSOCIAZIONI E SEMPLICI CITTADINI DI UNA NORMATIVA SEMPLIFICATA PER IL TURISMO, CHE CONSENTA UNA NUOVA FORMA DI OPERATIVITÀ.

CHE COSA È NECESSARIO SAPERE PER APRIRE UN BED & BREAKFAST: LE REGOLE

- 1) L'ATTIVITÀ RICETTIVA NON DEVE ESSERE CONTINUATIVA.
- 2) CIASCUN OSPITE NON PUÒ RESTARE PER PIÙ DI 30 GG. CONSECUTIVI.
- 3) E' NECESSARIO, DURANTE LA PRESTAZIONE DI OSPITALITÀ, DIMORARE NELLA STESSA ABITAZIONE DOVE SI ESERCITA L'ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST O NELLE VICINANZE (A NON PIÙ DI 50 METRI).
- 4) NON SI PUÒ ESERCITARE L'ATTIVITÀ IN PIÙ DI TRE CAMERE E PER PIÙ DI SEI POSTI LETTO COMPLESSIVI.
- 5) LA COLAZIONE SARÀ PREPARATA, UTILIZZANDO ALMENO IL 70% DI PRODOTTI TIPICI DELLA ZONA, CONFEZIONATI IN PROPRIO O DA AZIENDE O COOPERATIVE AGRICOLE DELLA REGIONE.
- 6) IL SERVIZIO SARÀ ASSICURATO UTILIZZANDO LA NORMALE ORGANIZZAZIONE FAMILIARE.
- 7) I PREZZI SONO LIBERI E VERRANNO QUINDI REGOLATI DAL MERCATO IN RELAZIONE ALLA QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI.
- 8) I LOCALI ADIBITI A B&B DEVONO AVERE I REQUISITI PRESCRITTI NELLA TABELLA A), ACCLUSA A QUESTO VADEMECUM.

CHE COSA È NECESSARIO FARE: GLI ADEMPIMENTI

- 1) DENUNCIA DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ E DEL PERIODO (O DEI PERIODI) DI NON ATTIVITÀ AL COMUNE COMPETENTE PER TERRITORIO, AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L. 241/90, VEDI FAC-SIMILE ALLEGATO.
IL COMUNE PROVVEDERÀ A REDIGERE APPOSITO ELENCO DI TUTTI COLORO CHE GESTISCONO UN BED & BREAKFAST.
- 2) COMUNICAZIONE, SEMPRE AL COMUNE, DEI PREZZI PRATICATI, DA EFFETTUARSI

Testi e normative liberamenti tratte da siti web e pertanto sono da intendersi puramente indicativi rimandandovi alle leggi regionali emanate da ogni singola regione



ENTRO IL PRIMO OTTOBRE DI OGNI ANNO, PER L'ANNO SUCCESSIVO, VEDI FAC-SIMILE ALLEGATO.

3) COMUNICAZIONE DI ARRIVO E PRESENZA DI CIASCUN OSPITE ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA COMPETENTE, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI ALL'ART. 109 DEL T.U. (TESTO UNICO) DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (INFORMARSI IN QUESTURA).

4) COMUNICAZIONE DI ARRIVO E PRESENZA DI CIASCUN OSPITE ALLO I.A.T. (UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA) COMPETENTE V. ELENCO ALLEGATO IN ULTIMA PAGINA, DA EFFETTUARSI ENTRO IL DECIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO AL PERIODO DI PERMANENZA, SUL MODELLO C/59 DA RITIRARSI IN COMUNE O PRESSO GLI I.A.T.

PRESCRIZIONI E SANZIONI

1) CHIUNQUE ESERCITI L'ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST SENZA AVER INOLTRO LA PREVISTA DENUNCIA È SOGGETTO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO AL COMUNE DI UNA SOMMA DA €. 200.000 A €. 600.000, V. NOTA ALL'ART. 3, DELLA L.R. 8/2000.

2) LA VIOLAZIONE DI TUTTE LE ALTRE NORME PREVISTE DALLA L.R. 8/2000 PER LE QUALI NON SIANO PREVISTE SPECIFICHE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMPORTA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO AL COMUNE DELLA SOMMA DA €. 300.000 A €. 600.000 (V. NOTA ALL'ART.3 DELLA L.R. 8/2000).

3) IN CASO DI RECIDIVA LE SANZIONI PREVISTE AI COMUNI VENGONO RADDOPPIATE E NEI CASI PIÙ GRAVI SI PUÒ PROCEDERE ALLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ', (V. NOTA ALL'ART. 3, DELLA L.R. 8/2000).

COSA NON C'È BISOGNO DI FARE

1) L'ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST NON È SOGGETTA A ISCRIZIONE AL RIT (REGISTRO IMPRESE TURISTICHE) DELLA CAMERA DI COMMERCIO.

2) L'USO DEI LOCALI PER L'ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST NON COSTITUISCE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DELL'IMMOBILE AI FINI URBANISTICI E QUINDI NON È NECESSARIA ALCUNA AUTORIZZAZIONE COMUNALE IN TAL SENSO.

3) CHI ESERCITA L'ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST NON È OBBLIGATO AD APRIRE LA PARTITA I.V.A., SECONDO QUANTO STABILITO DAL MINISTERO DELLE FINANZE NELLA RISOLUZIONE MINISTERIALE N.180 DEL 14.12.98.

4) PER SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI B&B NON È NECESSARIO ESSERE PROPRIETARI DEI LOCALI ADIBITI A B&B.



Testi e normative liberamenti tratte da siti web e pertanto sono da intendersi puramente indicativi rimandandovi alle leggi regionali emanate da ogni singola regione